

COMUNE DI AREZZO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI E
PRONTO INTERVENTO SOCIALE MEDIANTE LA PIATTAFORMA START
(CIG 8074648253)
CAPITOLATO TECNICO**

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

In esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 2844 del 25/10/2019 è indetta una procedura negoziata telematica, in conformità con le disposizioni previste dall'art. 36 comma 2 lett. b) e dall'art. 35 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con utilizzo della Piattaforma START, per l’affidamento di servizi di segretariato sociale, servizi sociali professionali e pronto intervento sociale per 30 mesi, per il Comuni dell'Articolazione territoriale Aretina, comprendente i Comuni di Arezzo, Capolona, Subbiano, Monte San Savino, Civitella della Chiana e Castiglion Fibocchi.

I servizi sono resi in relazione ai progetti di seguiti indicati:

- 1) Progetto per l'attuazione del SIA della Zona Aretina (CUP B11H17000090006)**
- 2) Progetto Home Care Premium per Articolazione Aretina, finanziato dall'INPS;**
- 3) "Piano di interventi per utilizzo della Quota Servizi Fondo Povertà anno 2018" (CUP B51E18000510001).**

ART. 2 – IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo dei servizi di cui al presente avviso è fissato in € **268.100,00 oltre IVA** per il periodo di affidamento di 30 mesi, di cui € **154,56** quali oneri per la sicurezza legati al DUVRI, non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%. **L'importo soggetto a ribasso è pari a € 267.945,44.**

L'importo complessivo risulta finanziato come segue:

- 1) Progetto per l'attuazione del SIA della Zona Aretina (CUP B11H17000090006), importo € 65.500,00 oltre IVA per 12 mesi dal 7/1/2020 al 31/12/2020;
- 2) Progetto Home Care Premium per Articolazione Aretina, finanziato dall'INPS, per la somma di € 99.000,00 oltre IVA per 30 mesi dal 7/1/2020 al 30/6/2022 ;
- 3) "Piano di interventi per utilizzo della Quota Servizi Fondo Povertà anno 2018" (CUP B51E18000510001), per la somma di € 103.600,00 oltre IVA per n. 30 mesi dal 7/1/2020 al 30/6/2022.

Il costo della manodopera del presente appalto è pari a € **260.000,00** oltre IVA.

L'importo è stato quantificato considerando il costo di € 22,21 orarie per le figure di assistente sociale (cat. D2) per n. 6490 ore di attività, mentre è stato calcolato il costo € 19,79 orarie per le figure amministrative (cat. C1) per n. 5850 di attività, calcolato ai sensi del contratto CCNL cooperative sociali. Nel costo orario è incluso il costo di coordinamento e altri costi amministrativi dell'impresa.

In aggiunta al costo della manodopera, è stata stimata in € 7.945,44 la somma da destinare a **costi per la sicurezza della ditta, costi di materiali, costi di benzina e per l'ammortamento dei mezzi**, per il periodo di affidamento.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I Servizi oggetto del presente appalto si articolano come segue.

1) servizio di Segretariato sociale: dovrà accogliere, informare e orientare i cittadini dei Comuni dell'Articolazione Zonale Aretina (Arezzo, Capolona, Subbiano, Monte San Savino, Civitella della Chiana e Castiglion Fibocchi) in merito ai servizi erogati dalle amministrazioni nell'ambito delle politiche sociali, con particolare riferimento ai servizi per anziani del progetto Home Care Premium e ai servizi e interventi delle misure di contrasto alla povertà.

2) Supporto al servizio sociale professionale: dovrà svolgere la valutazione multidimensionale e redigere i progetti personalizzati (Patti per l'inclusione sociale in favore dei nuclei fragili beneficiari del reddito di cittadinanza, oltre che del REI (fino alla scadenza naturale del beneficio) o potenzialmente beneficiari, nonché curare la modifica dei PAI dei beneficiari del progetto Home Care Premium;

3) servizi di pronto intervento sociale previsti nel "Piano di interventi per utilizzo della Quota Servizi Fondo Povertà anno 2018", rivolti anche a persone senza dimora e adulti in condizione di emergenza. Sono previste n. 5 ore per ogni intervento di emergenza e sono stati stimati n. 50 interventi per il periodo di affidamento, per un totale di 250 ore di servizio nel periodo di affidamento. Tali interventi, seppur in maniera ridotta, possono per la loro natura svolgersi anche in orari di chiusura del servizio sociale.

Le attività che si richiede di organizzare consistono in:

- gestione di uno sportello di Segretariato sociale: servizio di informazione rivolto a tutti i cittadini, fornisce notizie sulle risorse locali e sulle prassi per accedervi, in modo da offrire un aiuto per la corretta utilizzazione dei servizi sociali.

Lo **sportello** dovrà garantire il seguente orario di apertura al pubblico:

- mattina, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30,
- pomeriggio, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 17,30;
- supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni integrative, riconosciute nei PAI (Progetti Personalizzati) e Patti di inclusione;
- elaborazione e monitoraggio di progetti personalizzati da parte di assistenti sociali dall'analisi preliminare fino alla condivisione di un piano personalizzato (Patti di inclusione e Piani assistenziali individualizzati);
- eventuale modifica del PAI in relazione alla modifica della situazione dell'utente beneficiario HCP;
- attività territoriali, nei Comuni facenti parte della Zona Aretina: Arezzo, Capolona, Subbiano, Monte San Savino, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, quali: visite domiciliari agli utenti, incontri con i Servizi sociali dei Comuni, riunioni presso le scuole, altre agenzie formative e altri enti presenti nei territori dei comuni ricompresi nell'ambito zonale;
- sportello informativo telefonico e fisico per il Progetto Home Care Premium sui servizi per gli anziani;
- attività amministrativa per la rendicontazione delle attività e delle spese per le prestazioni per i progetti REI/RdC e HCP, all'interno delle piattaforme telematiche, comprensivo dell'assistenza ai beneficiari;
- partecipazione ad eventuali attività formative e incontri presso le sedi degli enti competenti ai progetti richiamati in premessa, che dovessero essere necessarie;
- predisposizione dei documenti di rendicontazione, da presentare al Ministero e a INPS con cadenza periodica, per la liquidazione dei contributi relativi alle spese sostenute nel periodo

- di riferimento;
- gestione delle piattaforme SIGMA, GEPI, SIUSS e HCP e eventuali altri sistemi informativi che gli enti competenti attiveranno.

I servizi dovranno essere garantiti per l'intero periodo di durata del progetto, dal 7/1/2019 fino al 30/6/2022. Sono previste interruzioni dei servizi in corrispondenza delle festività di calendario.

Personale richiesto

Le attività dovranno essere garantite dalle seguenti figure professionali:

- n. 2 unità con profilo professionale Assistente Sociale ;
- n. 2 unità amministrative.

Requisiti del personale

Il personale impiegato dovrà possedere i seguenti requisiti.

Assistente sociale

- Laurea triennale di primo livello di cui al D.M. n. 270/2004 Classe L-39 Servizio sociale oppure titoli equiparati negli ordinamenti vigenti nel tempo
- Iscrizione all'Albo professionale degli assistenti sociali
- Esperienza di almeno n. 1 anno lavorativo nel ruolo di assistente sociale
- possesso di patente cat. B
- idoneità sanitaria a svolgere l'incarico
- non aver riportato condanne penali o non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono la costituzione del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente.

Personale amministrativo

- Laurea triennale di primo livello di cui al D.M 26/7/2007
- Esperienza di almeno sei mesi nello svolgimento di attività di informazione all'utenza, per progetti e/o servizi in ambito sociale
- Capacità di utilizzo di programmi informatici
- idoneità sanitaria a svolgere l'incarico
- non aver riportato condanne penali o non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono la costituzione del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente.

Sede

La sede operativa è individuata presso locali messi a disposizione dal Comune di Arezzo (ad oggi individuati nella sede dell'Ufficio servizi sociali e politiche di coesione, p.za San Domenico 3 Arezzo, successivamente la sede sarà nei locali comunali della Casa Diritta, via Garibaldi n. 15). Il Comune doterà la sede di un telefono fisso, a servizio dello Sportello, nonché un indirizzo e-mail istituzionale, mediante la dotazione di un personal computer, collegato alla rete comunale.

ART. 4 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICARIO

La ditta aggiudicataria dovrà garantire:

- attività di coordinamento e supervisione degli interventi e dell'operato delle figure professionali coinvolte (assistenti sociali e amministrativi) da parte di un responsabile/coordinatore unico con funzioni di raccordo costante e permanente tra il Comune di Arezzo e l'aggiudicatario;
- redigere, entro un anno dalla stipula del contratto per l'affidamento del servizio, una proposta di Carta dei servizi dello Sportello di segretariato sociale, che verrà sottoposta agli organi preposti del Comune di Arezzo e a mettere in atto strumenti monitoraggio e di verifica della qualità del servizio

erogato al cittadino;

- mettere a disposizione del personale le dotazioni informatiche (personal computer) e telefoniche (cellulari di servizio) nella misura di uno per ciascun operatore, compatibili con la rete e i programmi del Comune di Arezzo;
- mettere a disposizione di almeno n. 1 automezzo per gli spostamenti e di tutti gli oneri collegati: assicurazione RCA e infortuni del conducente; bollo annuale, spese di carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi;
- mettere a disposizione cancelleria e materiale di facile consumo in quantità sufficiente per garantire l'operatività del personale;
- rimborsare al personale eventuali spese di trasferta per viaggi eventualmente necessari per partecipare a corsi di formazione o incontri presso le sedi regionali o ministeriali legate ai progetti.

In relazione al personale messo a disposizione per i servizi, la ditta dovrà:

- a trasmettere, prima della sottoscrizione del contratto, l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato, unitamente al curriculum e a copia del contratto di lavoro;
- garantire personale con competenza professionale ed in grado di svolgere i compiti assegnati per le attività oggetto di affidamento;
- garantire personale informato e formato in base a quanto previsto dal D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii. "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro";
- limitare i fenomeni di turnover allo scopo di non compromettere la continuità dei rapporti instaurati con gli utenti destinatari delle attività e garantire la non interruzione degli stessi;
- sostituire il personale assente, fin dal primo giorno di assenza, anche nel caso di assenze per causa improvvisa e non preventivabile (malattie, infortuni, etc.): di ogni assenza e relativa sostituzione dovrà essere data comunicazione tempestiva, entro e non oltre le 24 ore successive ovvero entro il primo giorno lavorativo utile nel caso di festività;
- provvedere, di concerto con il Comune di Arezzo, previa contestazione scritta, alla sospensione del personale ritenuto non idoneo e alla loro sostituzione, entro e non oltre tre giorni dalla sospensione stessa.

La ditta è obbligata a:

- dare immediata comunicazione all'appaltatore di qualsiasi circostanza ed evenienza rilevata nell'espletamento del servizio che possa impedirne il suo corretto svolgimento;
- predisporre la modulistica relativa al servizio (schede presenza del personale, diario degli interventi, relazione delle attività, etc.) tenuto conto degli indirizzi dell'Appaltatore;
- garantire l'osservanza del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali per il proprio personale che sarà ritenuto personalmente responsabile in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni informazione riservata di cui avrà conoscenza in ragione del proprio incarico;
- osservare e far osservare al personale incaricato le ulteriori direttive e disposizioni legislative e regolamentari che potranno essere emanate nel corso dell'affidamento;
- rendersi disponibile a modificare la programmazione e l'organizzazione delle attività qualora l'appaltatore lo ritenga necessario e indispensabile per il buon andamento e il raggiungimento degli obiettivi;
- rendersi responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente agli

enti coinvolti o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni danno o inconveniente dipendente dalla gestione del servizio.

ART. 5 - DURATA

La durata del presente appalto è individuata per il periodo di 30 mesi con decorrenza presumibile **dal 07/01/2020 e fino al 30/06/2022.**

Nel caso la gara di appalto venga aggiudicata definitivamente dopo la data di inizio del periodo previsto, l'appalto verrà affidato per i restanti mesi.

L'aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alle medesime condizioni modalità e prezzi fissati nel contratto per il tempo strettamente necessario al nuovo affidamento.

Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie nel corso del contratto verranno trattate ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 6 - SUBAPPALTO E CESSIONE DELL'APPALTO

Il contratto, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/16 s.m.i. non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d).

Non è ammesso il subappalto del servizio, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/16 s.m.i. a causa della specificità del servizio in oggetto che, in ragione della tipologia di utenza prevista richiede una stretta collaborazione tra il personale che opera nelle diverse mansioni.

ART. 7 - VARIAZIONI SUI SERVIZI OGGETTO DI APPALTO

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali variazioni saranno comunicate all'aggiudicatario con un preavviso di almeno 20 gg solari. Si rinvia ai contenuti dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Le offerte presentate dalle ditte concorrenti, come indicato nella lettera di invito, saranno sottoposte all'esame di una commissione all'uopo costituita. La procedura negoziata verrà espletata con le modalità indicate nella lettera di invito, con modalità telematica all'interno della piattaforma **START**.

Potranno partecipare alla presente procedura negoziata i **soggetti iscritti a START**, in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali come segue:

- 1) requisiti di ordine generale non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs 50/2016 s.m.i., né in alcuna causa che comporti il divieto di contrattare con la P.A..
- 2) idoneità professionale (art. 83, c. 1 lett. a, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) che comporta:
 - iscrizione alla CC.I.AA. per attività inerenti il servizio oggetto di appalto;
- 3) requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1 lett b, D.Lgs 50/2016 s.m.i.) - il concorrente dovrà dimostrare un **fatturato minimo annuo**, conseguito in almeno uno degli ultimi tre esercizi precedenti a quello di pubblicazione del bando di gara del presente servizio (o 2016 o

2017 o 2018), non inferiore a € **400.000,00**. Per fatturato annuo si intende quello rilevabile dalla Visura della Camera di Commercio nel Conto Economico, alla voce "Totale Valore della produzione".

4) requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1 lett. c, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) – il concorrente dovrà aver effettuato almeno n. 1 servizio analogo, intendendo per servizio analogo **servizi di assistenza sociale**, negli ultimi 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso;

5) possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001.

ART. 9 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'appalto è riferito ai servizi sociali ricompresi nel Capo II del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'Allegato IX (Codice CPV 85321000-5 "Servizi sociali amministrativi") e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. come segue:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	95
OFFERTA ECONOMICA	5
TOTALE	100

Offerta Tecnica (massimo punti 95)

La valutazione sarà effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata che attribuirà i punteggi sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRI DELL'OFFERTA TECNICA	PUNTI
1) Descrizione operativa e di dettaglio del servizio da svolgere, in particolare con riferimento a: a) gestione degli utenti HCP: presa in carico e fasi successive; b) gestione del servizio di Segretariato sociale; c) gestione degli utenti REI/RdC: presa in carico e fasi successive; d) il raccordo con i servizi sociali dei Comuni dell'Ambito zonale e con i servizi territoriali di rete per gli utenti REI/RdC; e) gestione del Pronto intervento sociale	- max punti 10 per esposizione punto a) - max 10 punti per esposizione punto b) - max 10 punti per esposizione punto c) - max 10 punti per esposizione punto d) - max 10 punti per esposizione punto e)
2) Forme e modalità di valutazione delle attività e del grado di soddisfazione dell'utenza; individuazione dei tempi e degli strumenti di verifica: a) procedure di valutazione b) modulistica e strumenti adottati; c) modalità e tempi di rendicontazione dei contenuti della customer satisfaction alla stazione appaltante	- max 5 punti per esposizione punto a) - max 5 punti per esposizione punto b) - max punti 5 per esposizione punto c)
3) Esperienza del proponente in materia di rendicontazione di progetti finanziati con fondi UE e nazionali	Da 0 a 5 - esperienza maturata in almeno n. 1 progetto: punti 1 - esperienza maturata in n. 2 progetti: punti 2 - esperienza maturata

	in 3 progetti: punti 3 esperienza maturata in 4 progetti: punti 4 - esperienza maturata in 5 o più progetti: punti 5
4) Attività di formazione previste dall'aggiudicatario per il personale da impiegare per l'appalto in oggetto. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio verranno valutati corsi di durata pari o superiore alle 10 ore ad esclusione di quelli obbligatorie per legge (parametro qualitativo)	Da 0 a 10
5) Proposte migliorative circa le modalità di espletamento del servizio rispetto a quelle minime previste nel capitolato che non comportino in nessun caso costi aggiuntivi per l'Ente: Le proposte integrative verranno valutate sulla base della quantità e qualità degli interventi proposti (parametro qualitativo)	Da 0 a 10
6) Strumenti, attrezzature e mezzi messi a disposizione per l'espletamento del servizio, in conformità con le disposizioni previste dall'art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (parametro qualitativo)	Da 0 a 5

Offerta Economica (massimo 5 punti)

- la determinazione dell'attribuzione dei punteggi all'elemento quantitativo avverrà attraverso l'applicazione della seguente formula (interpolazione lineare - ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 2/2016):

$$P_i = P_{max} * R_i / R_{max}$$

dove:

P_{max} = punteggio economico massimo

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente *i*-esimo

R_{max} = ribasso massimo offerto dai concorrenti

P_i - Punteggio assegnato al concorrente *i*-esimo

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Per il servizio prestato, alla ditta verrà corrisposto un pagamento determinato su base mensile, in relazione all'importo complessivo aggiudicato.

Il pagamento avverrà entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura da parte dell'amministrazione.

Le fatture saranno intestate a Comune di Arezzo - P.I. 00176820512, dovranno essere inviate in formato elettronico e dovranno riportare i seguenti riferimenti:

- codice IPA per la fatturazione elettronica è il seguente: UFR1IJ

- Codice Identificativo Gara (CIG)

- numero e data del provvedimento di aggiudicazione

- capitolo ed impegno di bilancio, esercizio finanziario relativo al periodo in cui il servizio è prestato

- ai sensi del comma 629 art. 1 Legge n. 190/2014, riportare l'indicazione della modalità di esigibilità IVA.

- numero CUP per le azioni legate al **Progetto per l'attuazione del SIA della Zona Aretina (CUP B11H17000090006)** e al **Programma di interventi zonali per il contrasto alla povertà, a valere sul "Fondo per la lotta alla povertà all'esclusione sociale" (CUP B51E18000510001)**.

Il corrispettivo pagato tiene conto di qualunque costo di impresa che la ditta aggiudicataria si assume.

Ai sensi dell'art. 105 c. 9 del DLgs 50/16 e s.m.i. e del D.Lgs 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.lgs n.50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Il Comune di Arezzo dispone il pagamento a valere sulla ritenuta suddetta di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità e ove gli enti previdenziali non abbiano comunicato eventuali inadempienze.

La ditta aggiudicataria, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. La ditta dovrà pertanto assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto siano effettuati da soggetti formalmente individuati quali responsabili e avvengano su conti correnti dedicati, nonché essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare la ditta aggiudicataria si obbliga all'utilizzo di uno o più conti correnti bancario postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, registrando su tali conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto nonché alla gestione dei finanziamenti. In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice Identificativo **CIG**

ART. 11 – GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

Il concorrente che intende partecipare alla gara dovrà presentare la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari a € **5.358,90** [2% del prezzo soggetto a ribasso], salvo le riduzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo del Codice.

La garanzia deve contenere una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione d'impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con una delle seguenti modalità:

- con assegno circolare direttamente alla Tesoreria Comunale presso UBI Banca S.p.A., Corso Italia n° 179 - Arezzo;

- tramite bonifico sul c/c di Tesoreria n° 96952 (IBAN IT13V031111410000000096592 ABI 03111 CAB 14100 BIC - SWIFT: BLOPIT22) presso Ubi Banca S.p.A. - Sede di Arezzo - Corso Italia 177/179, angolo Via Crispi 1/3 - Arezzo - tel. 0575/3071;

- tramite c/c postale n. 140525 - IBAN: IT56 G076 0114 1000 0000 0140525 intestato a Comune di Arezzo - Servizio Tesoreria;

Si precisa che la quietanza dovrà riportare quale causale la dicitura "Garanzia provvisoria per l'affidamento dei servizi di segretariato sociale - CIG 8074648253)

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice in combinato disposto con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n.31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria la stessa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e lett. c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n.31.

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da

apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La mancata stipulazione della garanzia entro il termine per la presentazione delle offerte o la presentazione difforme rispetto alle prescrizioni cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

La stazione appaltante si avvarrà della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di avvalersi della medesima garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove vengono prestati i servizi.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento

Al momento della firma del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà aver stipulato la seguente copertura assicurativa avente validità per tutta la durata dell'appalto:

Polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti massimali:

- RCT € 5.000.000,00 per unico sinistro;
- RCO € 3.000.000,00 per unico sinistro, con il limite di 1.500.000,00 per ogni dipen-

- dente infortunato;
- Massimale per unico sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 10.000.000,00;
- copertura dei danni cagionati a terzi con dolo o colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari;
- estensione della responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'amministrazione, dei suoi amministratori, dei suoi dipendenti;
- estensione di garanzia relativa alla responsabilità dell'aggiudicataria e suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e prevenzione di cui al D. Lgs. 81/2008 e per responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 sulla Privacy;
- estensione ai danni da incendio a cose o fabbricati di proprietà di terzi cagionati durante l'esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore a € 500.000,00.

Devono essere compresi nel novero di terzi tutti coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'INAIL, in quanto già assicurati nell'ambito della RCO e del legale rappresentante. Deve essere considerato terzo l'amministrazione appaltante, i suoi amministratori, i suoi dipendenti. L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte all'amministrazione o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della impresa di assicurazioni. I contratti dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'appalto. Per l'intera vigenza contrattuale l'aggiudicataria è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro trenta giorni dalla rispettiva scadenza o dalle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza originaria.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- osservare, pena la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.L.g.s. 30 marzo 2011 n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2016 n. 62 nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Arezzo, i quali secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;
- osservare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (cd GDPR) sulla tutela dei dati personali e applicarlo per quanto di propria competenza;
- essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

ART. 13 - PENALITA' PER DEFICIENZE DI SERVIZIO

Tutte le infrazioni derivanti dalle disposizioni del presente capitolato (mancato espletamento del servizio, anche per una sola volta, o effettuazione del servizio in modo incompleto o non rispondente alle dovute esigenze di tutela e sicurezza degli utenti, o in difformità da ogni altro ordine attinente

alla qualità dello stesso, incluso utilizzo di personale o mezzi giudicati non idonei), accertate dal competente Ufficio comunale, saranno comunicate tramite PEC all'Appaltatore, il quale dovrà entro 15 (quindici) giorni produrre eventuali controdeduzioni. Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni inviate, non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Comune, potrà essere applicata una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da € 100,00 (cento) ad € 1.000,00 (mille). Ciò tenuto conto della gravità dell'infrazione, calcolata su insindacabile decisione dell'Amministrazione Comunale, sia in relazione al danno subito dagli utenti o dall'immagine dell'Amministrazione Comunale, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso. Resta inteso che per il mancato svolgimento del servizio non sarà altresì corrisposto alcun corrispettivo all'Appaltatore.

Procedura di applicazione delle penalità.

Ai fini di applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente, tramite PEC, le inadempienze riscontrate, con invito a produrre in forma scritta contro deduzioni entro 15 (quindici) giorni, fermo restando la volontà del Comune, in caso di grave violazione di sospendere immediatamente il servizio. In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni adottate siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

Dopo il terzo inadempimento il Comune avrà diritto a richiedere risoluzione del contratto in qualsiasi momento. Il Comune comunicherà all'appaltatore, tramite P.E.C. o con raccomandata postale, le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione. La Stazione Appaltante procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento ed anche sulla garanzia definitiva, o su altri crediti della ditta appaltatrice. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Qualora l'aggiudicataria ritardi o non effettui o sospenda, anche in parte, il servizio oggetto dell'appalto e non sia possibile ricorrere alla facoltà di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune ha facoltà di provvedere diversamente e a proprie spese alla continuazione del servizio incaricando altro soggetto specializzato, anche a prezzo superiore, con diritto di rivalsa nei confronti dell'aggiudicataria inadempiente ed applicando alla medesima la relativa spesa.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere direttamente all'espletamento del servizio in parola o affidandolo ad altra ditta a spese della ditta appaltatrice trattenendo la garanzia definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della ditta appaltatrice;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta dei servizi affidati, senza giustificato motivo;
- c) comportamento scorretto persistente degli operatori nei confronti degli utenti;
- d) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- e) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro.

La risoluzione disposta dalla S.A. dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 10 (dieci) giorni con lettera trasmessa tramite P.E.C. ai sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, il responsabile unico del procedimento comunicherà all'appaltatore, sempre tramite PEC e con preavviso di 20 (venti) giorni, la determinazione di risoluzione del

contratto per colpa della controparte applicando il pregiudizio economico derivante all'Ente per il danno subito.

Con la risoluzione del contratto, per i motivi sopraindicati, sorge per il Comune di Arezzo il diritto di affidare a terzi i servizi oggetto dell'appalto in danno della ditta aggiudicataria inadempiente, ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa ai sensi dell'art. 108, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riconoscendo all'appaltatore il cui contratto è risolto il solo diritto del pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come previsto al comma 5 del citato art. 108.

L'esecuzione in danno non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 15 - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:

- venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio del servizio, ai sensi della vigente normativa;
- venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto all'art. 5 (Divieto di cessazione del contratto – subappalto).

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altra ditta, rimanendo salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna (salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 108 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.).

Ulteriori clausole risolutive espresse sono le seguenti:

- in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'art. 3 c. 8 L. 136/2010.
- mancato rispetto di quanto contenuto nelle clausole 1, 2 e 3 per la legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, contenute all'art. 17 del presente capitolato.
- mancato rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del DLgs 165/01", approvato con DPR 62/13, nonché gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo" che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

ART. 16 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMUNE (art. 109 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.)

Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio (senza che per questo la ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, se non quello di seguito sotto indicato).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla ditta da effettuarsi con raccomandata tramite P.E.C. e con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.

All'appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, il pagamento delle prestazioni eseguite oltre ad un indennizzo pari a 1/10 (un/decimo) dell'importo relativo al servizio non ancora svolto alla data da cui decorre il recesso. Il decimo dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 109 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Null'altro è riconosciuto alla ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

ART. 17 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria, protezione dell'impiego e sicurezza delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria applicabile al servizio oggetto dell'appalto e di cui alle presenti Specifiche Tecniche. Esso è, pertanto, obbligato ad osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria.

L'Appaltatore dovrà, pertanto, attuare nei confronti del suddetto personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località di svolgimento del servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive condizioni contrattuali ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

A tal proposito, si richiamano le previsioni di cui all'art. 30 commi 3 e ss. del D.Lgs 50/2016 s.m.i..

ART. 18 - - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E COMUNICAZIONI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. L'Amministrazione effettua le comunicazioni all'indirizzo di PEC indicato dal concorrente nella documentazione di gara. Le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante il MEPA.

ART. 19 - DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentito l'accesso agli atti della procedura. Considerando che la partecipazione ad una procedura pubblica implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso, fatto salvo quanto previsto dall'art.53 comma 6 del Codice. Ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall'accesso. Quindi:

-è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;

-è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);

-è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;

-la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione "Documentazione Amministrativa aggiuntiva"

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i fac-simile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, considerando

che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, legittimerà la PA a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

L'accesso agli atti è differito ai sensi dell'art.53 del citato decreto:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione ;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

ART. 20 - LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE

Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo.

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, l'affidatario dell'appalto si impegna a sottoscrivere, per accettazione, le seguenti clausole che saranno inserite nel contratto :

Clausola n. 1 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta siano comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co.2, del D. Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)

L'impresa contraente s' impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

La stazione appaltante s' impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla sti-

pula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi previsti alla “clausola n. 2, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in L.n.114/2014.

ART. 21 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera.

Descrizione attuale gestione

Mansione	inquadramento	Anzianità	numero unità
Assistente sociale	D2	maggiore di 2 anni	1
Impiegato/ amministrativo	C1	maggiore 2 anni	2

la mancata assunzione in tutto o in parte di detto personale, da parte del soggetto affidatario del servizio, in virtù delle proprie modalità organizzative, è subordinata alla prova da fornire alla stazione appaltante, la quale attraverso la presentazione di motivata e comprovata documentazione, ne valuterà la congruità.

L'Operatore economico dovrà presentare un **progetto di assorbimento** quale proposta attuativa della clausola sociale, rispetto al personale impiegato per la gestione del servizio oggetto del presente affidamento, con riferimento ai lavoratori che beneficeranno della clausola sociale medesima nonché della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte di questa stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Il documento dovrà essere firmato digitalmente e allegato nell'apposito spazio delle richieste denominato "Progetto di assorbimento" all'interno della piattaforma telematica START in conformità con le Linee Guida ANAC n. 13 del 13/2/2019 . E' ammesso il soccorso istruttorio secondo le disposizioni previste dall'art. 93 comma 9 del Codice dei Contratti.

ART. 22 – SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta appaltatrice.

ART. 23 - CONTROVERSIE

In caso di controversia è riconosciuto come unico Foro competente il Foro di Arezzo.

ART. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, nominata con determina n. 2747 del 17/10/2019 del dirigente della Direzione Coordinamento servizi al cittadino, è il Direttore dell'Ufficio servizi sociali e politiche di coesione, dott.ssa Paola Garavelli, e-mail p.garavelli@comune.arezzo.it.

Il RUP

(Dr.ssa Paola Garavelli)